



COMUNE DI FILADELFIA

Prov. di Vibo Valentia

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17-7-2006

Modificata con deliberazione del C.C. n. 7 del 13-02-2007

SOMMARIO

<i>Art. 1 – Oggetto del Regolamento</i>	3
<i>Art. 2 – Numero delle Commissioni</i>	3
<i>Art. 3 – Classificazioni delle Commissioni</i>	3
<i>Art. 4 – Costituzioni delle Commissioni</i>	3
<i>Art. 5 – Sedute delle Commissioni</i>	3
<i>Art. 6 – Incompatibilità a presiedere la Commissione</i>	4
<i>Art. 7 – Sostituzioni di assessori</i>	4
<i>Art. 8 – Comunicazione al Consiglio e rinnovo</i>	4
<i>Art. 9 – Presidente</i>	5
<i>Art. 10 – Convocazione straordinaria</i>	5
<i>Art. 11 – Inizio dei lavori – sedute deserte</i>	5
<i>Art. 12 – Sedi delle Commissioni</i>	5
<i>Art. 13 – Segreteria delle Commissioni</i>	5
<i>Art. 14 – Verbale delle Commissioni</i>	6
<i>Art. 15 – Funzioni delle Commissioni</i>	6
<i>Art. 16 – Diritto di accesso agli atti del Comune</i>	6
<i>Art. 17 – Rapporti fra i Presidenti delle Commissioni</i>	7
<i>Art. 18 – Comunicazioni alle Commissioni</i>	7
<i>Art. 19 – Riunione dei Presidenti delle Commissioni</i>	7
<i>Art. 20 – Riunioni congiunte</i>	7
<i>Art. 21 – Doveri ed indennità</i>	7
<i>Art. 22 – Entrata in vigore</i>	7

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività delle Commissioni Consiliari permanenti come stabilito dall'art. 12 dello Statuto Comunale.

Art. 2 – Numero delle Commissioni

I Consiglieri assegnati al comune vengono ripartiti nelle 2 Commissioni permanenti indicate nel successivo Art. 3.

Art. 3 – Classificazione delle Commissioni

Le tre Commissioni consiliari permanenti sono:

1. Turismo, Cultura; Ambiente, Territorio;
2. Bilancio, Lavori Pubblici e Sviluppo economico;

Art. 4 – Costituzione delle Commissioni

Ogni Commissione è formata da 7 componenti.

Prima di iniziare qualsiasi attività, la Commissione nomina, con votazione palese a maggioranza dei commissari, fra i suoi componenti, un Presidente, che la presiede ed un Vice Presidente.

In caso di assenza od impedimento del Presidente e Vice Presidente, la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano di età.

Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominato dal Consiglio comunale con votazione palese nella prima adunanza.

La prima riunione della Commissione è convocata dal Sindaco ed è tenuta entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina.

Il Presidente comunica al sindaco la propria nomina e la designazione del Vice Presidente entro 5 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, alla Giunta e al Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 5 – Sedute delle Commissioni

Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere gli interessi del Comune.

Per la validità delle decisioni adottate dalle stesse occorre la presenza della metà più uno dei componenti.

I pareri delle Commissioni sono validi qualora il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la Commissione.

Le Commissioni di norma si riuniscono almeno una volta alla settimana. Al termine di ogni seduta saranno indicati gli argomenti da trattare nell'ordine del giorno della seduta successiva. Qualora gli argomenti, per qualsiasi motivo, non dovessero essere stati indicati, Il Presidente li renderà noti depositandoli presso la segreteria degli uffici comunali almeno due giorni prima della seduta, avendo cura di comunicare ai componenti l'avvenuto deposito, anche verbalmente.

Ogni Commissario può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

Art. 6 – Incompatibilità a presiedere la Commissione

Il Sindaco e gli Assessori non possono essere nominati Presidente o Vice Presidente di Commissione né possono, a qualsiasi titolo, presiedere i lavori delle stesse.

Il Sindaco e i componenti della Giunta, su invito del Presidente della Commissione, possono partecipare con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

Art. 7 – Sostituzione di Assessori

Il Consigliere chiamato a far parte della Giunta, è sostituito nella Commissione da altro consigliere del suo gruppo.

In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed in Consiglio comunale si procede alla sostituzione.

Art. 8 – Comunicazione al Consiglio e rinnovo

Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti nella prima seduta utile.

Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio, ma vengono rinnovate, quando lo richieda la maggioranza di due terzi del Consiglio comunale.

Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, i componenti cessano automaticamente dalla carica.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente presiede la Commissione, assicura il buon andamento dei lavori, dirama l'ordine del giorno; apre, sospende e chiude le sedute; dirige e modera la discussione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le dotazioni e ne stabilisce l'ordine; controlla e reclama i risultati delle stesse; fa osservare il presente regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli consiglieri.

Il Presidente ha facoltà di svolgere una relazione in Consiglio comunale su argomenti trattati in Commissione.

Art. 10 – Convocazione straordinaria

Il Presidente, convoca in via straordinaria la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi ad ogni componente eletto, almeno due giorni prima della seduta.

In caso di particolare ed indifferibile urgenza la Commissione può essere convocata ad horas; di norma, anche nell'urgenza, va osservato un intervallo di almeno 24 ore dalla convocazione.

Le convocazioni sono effettuate dal Presidente e per determinazione autonoma e su richiesta scritta, del Sindaco o di 1/3 dei componenti la Commissione.

Art. 11 – Inizio dei lavori – Sedute deserte

I Lavori della Commissione inizieranno appena raggiunto il numero legale, ossia con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Se trascorsa una mezz'ora non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente o il Vice Presidente o il componente più anziano d'età dichiarerà deserta la seduta.

Si redigerà un apposito verbale dal quale dovranno risultare i Commissari presenti e quelli assenti.

Art. 12 – Sedi delle Commissioni

Le Commissioni hanno sede e disimpegnano le loro funzioni pressì gli Uffici comunali.

Qualora occorra procedere all'esame od all'accertamento di determinati specifici fatti, le Commissioni possono svolgere le loro funzioni in luoghi diversi dalla sede.

Art. 13 – Segreteria delle Commissioni

Svolge il ruolo di segretario delle Commissioni un Commissario della stessa designato dal Presidente di volta in volta, per la stesura dei verbali dei lavori e per eventuali incombenze.

Per la stesura dei verbali dei lavori ed eventuali incombenze, la Commissione si può servire di un dipendente comunale scelto dal Presidente della Commissione.

Art. 14 – Verbale delle Commissioni

I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Segretario.

Nei verbali devono essere indicati: l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza; i Commissari presenti e quelli assenti; l'illustrazione e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta sugli argomenti trattati; l'ordine del giorno della seduta successiva.

Ogni Commissario ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie.

I verbali sono sottoscritti, a fine seduta, dal Presidente, dal Segretario e da tutti i Commissari presenti.

Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni vengono depositate in appositi archivi presso gli uffici comunali in modo da poter essere consultate dai Consiglieri comunali.

Art. 15 – Funzioni delle Commissioni

Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti mediante valutazione preliminare di atti.

Possono essere incaricati dal Consiglio comunale di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

Le Commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario comunale per l'istruttoria relativa. La proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio o restituita al Sindaco alla Commissione per essere successivamente riproposta in base all'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Qualora fosse compatibile con gli appositi stanziamenti iscritti in bilancio, su richiesta della Commissione, possono venire nominati periti o consulenti a supporto dei lavori.

Art. 16 – Diritto di accesso agli atti del Comune

Per l'espletamento dei compiti istituzionali, i componenti le Commissioni hanno diritto di prendere visione di atti e documenti afferenti le pratiche sottoposte al loro esame.

I funzionari comunali addetti ai rispettivi servizi sono tenuti a fornire ai componenti le Commissioni i pareri e le delucidazioni richiesti nonché a dare visione di atti e documenti.

Art. 17 – Rapporti fra i Presidenti delle Commissioni

I Presidenti delle Commissioni sono tenuti a scambiarsi pareri e notizie sullo stato delle pratiche demandate al loro esame.

Art. 18 – Comunicazioni alle Commissioni

Qualsiasi atto che forma oggetto di provvedimento da parte del Consiglio comunale, deve essere trasmesso, dal Segretario comunale, alla competente Commissione.

Art. 19 – Riunione dei Presidenti delle Commissioni

Il Sindaco può convocare i Presidenti delle varie Commissioni singolarmente o congiuntamente, sia per trattare determinati argomenti che investono tutte le attività del Comune, sia per dare i necessari indirizzi onde assicurare l'organicità dell'azione Amministrativa, evitando il frazionamento fra i vari settori dei servizi.

Art. 20 – Riunioni congiunte

Un argomento può essere assegnato a più Commissioni riunite congiuntamente; le Commissioni riunite sono presiedute di regola dal più anziano di età tra i Presidenti delle Commissioni stesse.

Art. 21 – Doveri ed indennità

Ogni Consigliere è tenuto a partecipare ai lavori della propria Commissione e le eventuali assenze dovranno essere motivatamente riferite al Capogruppo; ai Consiglieri è corrisposto un gettone di presenza per ogni effettiva partecipazione ai lavori di Commissione ai sensi delle leggi vigenti.

Al dipendente comunale chiamato per la stesura dei verbali dei lavori ed eventuali incombenze, spetta un'indennità equivalente a quella dei Consiglieri partecipanti ai lavori della Commissione ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Il presente Regolamento sostituisce ed abroga i precedenti regolamenti che disciplinavano delle Commissioni comunali permanenti.